

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL

**SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA
DELLE RASSEGNE “CINEMA IN CORTILE” E “LABORATORI URBANI” PER L’EDIZIONE
ESTIVA 2023 CON OPZIONE DI RINNOVO PER L’EDIZIONE 2024**

CIG: 97249789B7 Lotto 1 – Rassegna “Cinema in cortile”

CIG: 972503371B Lotto 2 – Rassegna “Laboratori urbani”

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio.....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	4
Art. 4 – Obblighi a carico della Stazione appaltante.....	9
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	9
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	10
Art. 7 – Durata del contratto.....	11
Art. 8 – Importo del contratto.....	11
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	12
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	12
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	12
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	13
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	13
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	14
Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....	14
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	14
Art. 17 – Subappalto.....	15
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	16
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto. . .	17
Art. 20 – Sicurezza.....	17
Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	18
Art. 22 – Obblighi assicurativi.....	18
Art. 23 – Penali.....	18
Art. 24 – Risoluzione del contratto.....	19
Art. 25 – Recesso.....	20
Art. 26 – Definizione delle controversie.....	20
Art. 27 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	20
Art. 28 – Obblighi in materia di legalità.....	21
Art. 29 – Spese contrattuali.....	21
Art. 30 – Codice comportamento e disposizioni anticorruzione.....	22
Art. 31 – Riservatezza, trattamento dati personali.....	22
Art. 32 – Norme di chiusura.....	22

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di organizzazione e gestione integrata delle rassegne "Cinema in cortile" e "Laboratori urbani", da realizzare nell'ambito del palinsesto culturale "Trento Aperta 2023", con opzione di rinnovo per l'edizione 2024.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano come attività artistico-culturali destinate in particolare a bambini, ragazzi e famiglie, finalizzate a qualificare ed arricchire il palinsesto di "Trento aperta", sia nelle zone più centrali della città, che sul territorio circoscrizionale, per dare a tutta la cittadinanza opportunità di fruire di iniziative culturali nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto e settembre).
3. L'appalto è suddiviso in due lotti, corrispondenti ai contenuti delle due rassegne "Cinema in cortile" e "Laboratori urbani".

Art. 2 – Descrizione del servizio

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto 1 "Cinema in cortile":

- realizzazione di n. 12 proiezioni cinematografiche a pagamento, destinate ad un target famiglie/ragazzi. Le proiezioni si svolgeranno, per l'edizione 2023, tutti i mercoledì dal 21 giugno al 6 settembre, in quattro diverse circoscrizioni amministrative del Comune di Trento, come di seguito specificate:
 - ◆ 21, 28 giugno e 5 luglio a partire dalle ore 21.30 presso il cortile interno di Palazzo Crivelli a Gardolo
 - ◆ 12, 19 e 26 luglio a partire dalle ore 21.30 presso il piazzale antistante la Scuola elementare di Cadine
 - ◆ 2, 9 e 16 agosto a partire dalle ore 21.00 presso il Parco di Martignano
 - ◆ 23, 30 agosto e 6 settembre a partire dalle ore 21.00 presso il parcheggio del Centro civico di Romagnano (via Alle Sette fontane 1)

La Stazione appaltante si riserva di chiedere all'appaltatore un eventuale spostamento delle date, per sopravvenute esigenze organizzative e/o procedurali, assicurando un congruo lasso di preavviso, non inferiore in ogni caso a 7 giorni;

- in caso di maltempo le proiezioni dovranno essere ricalendarizzate nella serata immediatamente successiva (per l'edizione 2023 il giovedì, stesso orario). Lo spostamento o la modifica della serata, per meteo avverso o per altre cause straordinarie, dovranno essere concordate tempestivamente con la Stazione appaltante e comunque entro le ore 12.00 del giorno stabilito per la proiezione e dovranno essere immediatamente comunicate al pubblico;
- le proiezioni potranno essere precedute da laboratori tematici, momenti di confronto e/o altre modalità di aggregazione "leggera" (es: animazione con palloncini, truccabimbi etc), secondo quanto verrà eventualmente proposto dall'appaltatore in sede di offerta;
- il periodo di realizzazione delle proiezioni e le location per l'edizione 2024, in caso di rinnovo, verranno comunicati dalla Stazione appaltante entro il mese di aprile dell'anno di riferimento.

Lotto 2 "Laboratori urbani":

- organizzazione di n. 12 laboratori urbani (es: letture teatralizzate e/o rappresentazioni animate) a fruizione gratuita, che si terranno, per l'edizione 2023, tutti i venerdì dal 23 giugno all'8 settembre 2023, con la seguente calendarizzazione:
 - ◆ il giardino di piazza Venezia: 23, 30 giugno e 7 luglio, con due momenti laboratoriali nella medesima giornata della durata indicativa di 1 h cadauna, da svolgersi indicativamente nelle seguenti fasce orarie: 10.00-11.00 e 17.00-18.00;

- ◆ in piazza Cesare Battisti nella zona interessata dall'installazione "Fiori al centro" a tema "Tra teatro e natura": 14, 21 e 28 luglio, con due momenti laboratoriali nella medesima giornata della durata indicativa di 1 h cadauna, da svolgersi indicativamente nelle seguenti fasce orarie: 10.00-11.00 e 17.00-18.00;
- ◆ presso il parco del quartiere Le Albere: 4, 11 e 18 agosto, con un momento laboratoriale della durata indicativa di 1.30 h, da svolgersi indicativamente nella fascia oraria 16.30-18:00;
- ◆ in via Roggia grande/piazzetta di via Galileo Galilei: 25 agosto, 1 e 8 settembre, con un momento laboratoriale della durata indicativa di 1.30 h, da svolgersi indicativamente nella fascia oraria 16.30-18:00;

La Stazione appaltante si riserva di chiedere all'appaltatore un eventuale spostamento delle date e/o delle location, per sopravvenute esigenze organizzative e/o procedurali, assicurando un congruo lasso di preavviso, non inferiore in ogni caso a 7 giorni ed in caso di spostamento della location, la verifica dell'adeguatezza degli spazi prescelti.

In caso di maltempo i laboratori dovranno essere ricalendarizzati nella giornata immediatamente successiva (per l'edizione 2023 il sabato, stessa fascia oraria). Lo spostamento o la modifica degli eventi, per meteo avverso o per altre cause straordinarie, dovranno essere concordate tempestivamente con la Stazione appaltante e comunque entro le ore 12:00 del giorno precedente a quello stabilito e dovrà essere immediatamente comunicata al pubblico;

- i laboratori potranno consistere, a titolo esemplificativo in: letture teatralizzate, rappresentazioni animate, performance interattive, brevi e leggere, replicate a intervalli regolari il cui argomento dovrà essere proposto nell'offerta tecnica, relativamente alle tematiche della sostenibilità ambientale, del riuso e della valorizzazione degli spazi urbani;
- il periodo di realizzazione dei laboratori e le location per l'edizione 2024, in caso di rinnovo, verranno comunicati dalla Stazione appaltante entro il mese di aprile dell'anno di riferimento.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

Per entrambi i lotti:

- la partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio;
- la stipulazione del contratto e/o l'accettazione dell'avvio anticipato del medesimo da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio;
- nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, l'appaltatore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati all'art. 6;
- l'appaltatore deve garantire che gli eventi abbiano esecuzione nel rispetto dei protocolli di sicurezza (ivi incluse le eventuali prescrizioni in materia di contenimento della pandemia da Covid-19) che saranno vigenti al momento di realizzazione dell'appalto, nonché delle ulteriori indicazioni di sicurezza che saranno fornite dalla Stazione appaltante, facendosi carico di tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare gli eventi programmati e di consegnare alla Stazione appaltante copia di tutta la relativa documentazione. A tal fine, la

Stazione appaltante metterà a disposizione, all'atto della stipula del contratto, il DUVRI contestualizzato rispetto ai singoli luoghi di svolgimento degli eventi;

- l'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio a regola d'arte, conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica, nonché a quanto stabilito nel presente capitolato e nella relativa RDO, contenuti che costituiscono obblighi contrattuali. L'appaltatore è in particolare tenuto ad eseguire puntualmente le attività dedotte all'art. 2, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente articolo. Il mancato rispetto di dette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LP 2/2020;
- tutti i materiali utilizzati per l'espletamento del servizio devono avere caratteristiche rispondenti alle normative vigenti in ambito nazionale e comunitario, a garanzia del pieno rispetto e della salvaguardia delle persone e del personale impiegato. Se si rendesse necessario sostituire i materiali in utilizzo, ogni nuovo materiale dovrà avere le stesse caratteristiche qualitative di quello sostituito. È tassativamente vietato l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali non conformi alle vigenti norme di sicurezza e prevenzione o che comunque possano risultare pericolosi per l'incolumità delle persone ovvero arrecare danno o deteriorare lo spazio occupato;
- il luogo di esecuzione della prestazione deve essere restituito nello stato in cui è stato consegnato per lo svolgimento dell'attività, provvedendo alla rimozione anche dei rifiuti eventualmente prodotti in occasione di ogni singola iniziativa;
- l'appaltatore deve sostenere economicamente tutti gli oneri organizzativi connessi alla gestione dell'evento. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono a carico dell'affidatario: noleggio attrezzature, luci, oneri Siae, Enpals, compensi e spese di trasferta e viaggio di artisti eventualmente coinvolti, personale tecnico e di sorveglianza, spese di sicurezza e progettazione, stampa e grafica del materiale promozionale etc.

Per la rassegna "Cinema in cortile"

- l'appaltatore è tenuto a gestire ogni aspetto annesso e connesso alla realizzazione della manifestazione culturale - indicata all'articolo 2 del presente capitolato - sia logistico, che organizzativo ed autorizzativo, seguendo in particolare:
 - ◆ l'elaborazione del piano della sicurezza dell'evento a firma di tecnico abilitato e la presentazione delle necessarie pratiche amministrative, tra cui in particolare richiesta di occupazione suolo pubblico (in esenzione dal pagamento del canone), richiesta di autorizzazioni e comunicazione rispettivamente alla Polizia amministrativa ed alla Questura. La documentazione relativa alla sicurezza deve includere anche la certificazione dell'idoneità statica delle soluzioni proposte per l'ancoraggio e la messa in sicurezza dello schermo anche in rapporto alla resistenza a possibili raffiche di vento. Per la gestione degli adempimenti amministrativi annessi e connessi alla realizzazione dell'evento si rimanda alla consultazione della [guida agli eventi](#) pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Trento (www.comune.trento.it). Il piano della sicurezza e la comunicazione relativa all'esperimento di tutte le necessarie procedure amministrative dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante, mediante invio di pec almeno 20 giorni prima dell'inizio della rassegna;
 - ◆ la predisposizione dell'area di spettacolo, nel rispetto dei requisiti tecnici dettagliatamente riepilogati nel presente articolo. Il numero esatto di sedute da predisporre, le dimensioni dell'area e l'organizzazione delle uscite di emergenza viene stabilito dall'appaltatore in relazione alle valutazioni compiute all'interno del piano della sicurezza dell'evento e di una possibile stima di affluenza all'evento. In via puramente orientativa – ed in base ai dati relativi all'organizzazione della scorsa edizione – la Stazione appaltante stima che il potenziale afflusso all'evento possa essere contenuto

all'interno delle 100 presenze. L'esatto dimensionamento dell'evento dipende tuttavia in maniera significativa dalla scelta dei film, dal piano della comunicazione, dalla capacità di intercettare il territorio, dalle reti di relazioni che sul medesimo possono essere intrattenute dall'appaltatore. Per tale motivo l'indicazione fornita nell'ambito della presente procedura ha puro valore di stima, potendo l'organizzatore validamente proporre anche un'organizzazione che interessi numeri superiori a quello proposto, comunque compatibili con gli spazi e con i conseguenti adempimenti amministrativi;

- ◆ la gestione delle proiezioni (ivi incluso il noleggio dei film, i cui titoli dovranno essere concordati con la Stazione appaltante, il pagamento della SIAE e dei diritti d'autore) e dell'afflusso del pubblico, prevedendo in particolare la presenza di personale adeguatamente formato, nel rispetto di quanto previsto all'interno dell'art. 3. Compete inoltre all'organizzatore la gestione dell'eventuale sistema di prenotazione dei posti e vendita dei biglietti, introitandone i relativi incassi. Per la vendita dei biglietti si richiede l'approntamento di soluzioni che prevedano sia la vendita on-line che in presenza (in loco il giorno dell'evento o in alternativa anche stipulando accordi con altre realtà del territorio per la gestione dei punti di vendita territoriali), secondo quanto verrà proposto in sede di offerta tecnica. La tariffa unica dello spettacolo è fissata, per l'edizione 2023, in massimo euro 2,00, ma è facoltà dell'organizzatore prevedere specifiche scontistiche, abbonamenti e fidelity card, anche al fine di consolidare l'afflusso del pubblico e stimolare una partecipazione elevata alle iniziative, anche in ottica di attivazione del territorio;
- ◆ la gestione della comunicazione e promozione dell'iniziativa mediante predisposizione e diffusione - in particolare attraverso il volantaggio nelle vicinanze del luogo di proiezione nel corso del pomeriggio che precede ogni spettacolo - di locandine, flyer, nonché comunicazione social e similari, secondo quanto dettagliato in sede di offerta, con l'apposizione obbligatoria della citazione: "*promosso dal Comune di Trento*" + logo del Comune di Trento + logo di Trento Aperta. È facoltà dell'organizzatore prevedere anche l'eventuale stampa di forex o pop up da posizionare nelle location interessate dalla manifestazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 4;
- ◆ rilevazione del gradimento espresso per l'iniziativa mediante somministrazione di questionario (da concordare con la Stazione appaltante);
- il corrispettivo per la realizzazione dell'evento è quello che sarà proposto in sede di gara (offerta economica) nel rispetto del limite massimo rappresentato dall'importo a base d'asta. Oltre al corrispettivo spettano all'appaltatore le entrate connesse all'attività, in particolare:
 - ◆ introiti relativi allo sbigliettamento la cui tariffa unica è fissata, per l'edizione 2023, in massimo euro 2,00, salve riduzioni, scontistiche e proposte di abbonamento e similari proposte e valutate in sede di gara;
 - ◆ proventi derivanti dall'eventuale attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande (punto ristoro durante la proiezione dei film) che l'appaltatore intendesse presentare in sede di gara. La somministrazione può interessare unicamente bevande analcoliche e deve raccordarsi nella sua caratterizzazione e nei prodotti proposti con la natura della manifestazione, nonché con gli spazi circostanti. È pertanto possibile la somministrazione e vendita di pop-corn, caramelle, zucchero filato, gelati, bevande analcoliche, piccoli snack e similari, restando invece escluse attività di somministrazione e vendita di pietanze più elaborate e/o bevande alcoliche. L'effettiva possibilità di somministrare e vendere alimenti è in ogni caso subordinata alla presentazione ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla osta comunque denominati, che sono ad esclusivo carico dell'appaltatore che intendesse

proporre tale attività ed al pagamento del canone di occupazione suolo limitatamente agli spazi interessati dall'attività commerciale accessoria.

L'appaltatore è tenuto inoltre a:

a) mettere a disposizione e **gestire le attrezzature tecniche di seguito elencate**, che dovranno essere trasportate nelle diverse location con mezzo dedicato e adeguato:

- schermo per proiezione cinematografica di dimensione pari ad almeno metri 6x3, dotato di **certificazione/collaudo tecnico relativo alla sicurezza in termini di resistenza all'azione del vento (ancoraggio)**. La relazione di certificazione/collaudo tecnico di sicurezza dello schermo deve essere presentata all'Amministrazione comunale prima dell'avvio del Servizio.
- in alternativa alla combinazione di schermo e proiettore è possibile presentare anche altre soluzioni (es: schermi LED), attestandone l'equivalenza in termini di resa rispetto alla soluzione sopra individuata
- proiettore laser minimo 10.000 ansi lumen full HD
- impianto audio adeguato all'attività all'aperto
- sedie con struttura in acciaio e seduta in polipropilene ignifugo Cl. 1 in numero sufficiente rispetto all'afflusso di pubblico stimato
- materiale adeguato e a norma di legge per delimitare l'area tecnica e - ove previsto - la platea, quali catenelle in plastica o altra delimitazione equivalente o superiore, idonea dal punto di vista della valutazione di sicurezza
- cartellonistica di sicurezza
- quadro elettrico, protezione di rete, magnetotermico e differenziale con presa industriale, cavi dal punto di erogazione corrente (contatore), fornita dal Comune di Trento, al punto di alimentazione della strumentazione
- lampada per illuminazione area in fase di afflusso e deflusso degli spettatori
- passacavi per gli impianti elettrico/audio/video
- nr. 2 estintori portatili di adeguata capacità estinguente (almeno 34A 233 B C)
- nr. 1 anemometro per misurare la velocità del vento

b) assicurare i seguenti **requisiti minimi di servizio**:

- allestimento e disallestimento delle attrezzature da effettuare il giorno stabilito dal calendario per la proiezione;
- noleggio (inclusi diritti delle case distributrici e diritti Siae) e proiezione di nr. 12 pellicole totali (come da art. 2), scelte dalla Stazione appaltante all'interno di una rosa di almeno 30 titoli di film recenti e comunque di maggior richiamo proposta dall'appaltatore. In sede di gara si chiede all'appaltatore di proporre un'ipotesi di titoli proiettabili, precisando l'eventuale disponibilità a consentire ad una variazione/integrazione della rosa dei titoli, su richiesta della Stazione appaltante
- messa a disposizione di almeno 2 addetti (o diverso maggior numero previsto come necessario in sede di elaborazione del piano della sicurezza), dei quali 1 sarà anche referente per la sicurezza, formati in materia di emergenza/primo soccorso, antincendio presenti ad ogni serata, che dovranno eseguire le attività oggetto dell'appalto;

Per la rassegna "Laboratori urbani"

- l'appaltatore è tenuto a gestire ogni aspetto annesso e connesso alla realizzazione della manifestazione culturale, sia logistico, che organizzativo ed autorizzativo, seguendo in particolare:

- ◆ l'elaborazione del piano della sicurezza dell'evento a firma di tecnico abilitato e presentazione delle necessarie pratiche amministrative, tra cui in particolare richiesta di occupazione suolo pubblico e quant'altro necessario in materia di sicurezza anche relativamente alle attrezzature utilizzate. Per la gestione degli adempimenti amministrativi annessi e connessi alla realizzazione dei laboratori si rimanda alla consultazione della [guida agli eventi](#) pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Trento (www.comune.trento.it). Il piano della sicurezza e la comunicazione relativa all'esperimento di tutte le necessarie procedure amministrative dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante, mediante invio di pec almeno 20 giorni prima dell'inizio della rassegna;
- ◆ la predisposizione dell'area di laboratorio, nel rispetto dei requisiti tecnici dettagliatamente riepilogati al presente articolo. Il numero esatto di sedute (o equivalenti, es: cuscini o coperte) da predisporre, le dimensioni dell'area e l'organizzazione delle vie di fuga viene stabilito dall'appaltatore in relazione alle valutazioni compiute all'interno del piano della sicurezza dell'evento e di una possibile stima di affluenza all'evento. In via puramente orientativa – ed in base ai dati relativi all'organizzazione della scorsa edizione, nonché in relazione agli spazi disponibili – la Stazione appaltante stima che il potenziale afflusso all'evento possa essere contenuto entro le 30 presenze contemporanee per ciascun laboratorio. L'esatto dimensionamento dell'evento dipende tuttavia in maniera significativa dalle tipologie di laboratorio scelte, dal piano della comunicazione, dalla capacità di intercettare il territorio, dalle reti di relazioni che sul medesimo possono essere intrattenute dall'appaltatore. Per tale motivo l'indicazione fornita nell'ambito della presente procedura ha puro valore di stima, potendo l'organizzatore validamente proporre anche un'organizzazione che interessi numeri superiori a quello proposto, comunque compatibili con gli spazi;
- ◆ la gestione dei laboratori (incluso, ove necessario, il pagamento degli artisti, del service, della SIAE e dei diritti d'autore) e dell'afflusso del pubblico, prevedendo in particolare la presenza di personale adeguatamente formato, nel rispetto di quanto previsto all'interno del presente articolo;
- ◆ la gestione della comunicazione e promozione dell'iniziativa mediante predisposizione di locandine, flyer, comunicazione social e similari, secondo quanto dettagliato in sede di offerta con l'apposizione obbligatoria della citazione: "*promosso dal Comune di Trento*" + logo del Comune di Trento + logo di Trento Aperta. È facoltà dell'organizzatore prevedere anche l'eventuale stampa di forex o pop up da posizionare nelle location interessate dalla manifestazione;
- ◆ rilevazione del gradimento espresso per l'iniziativa mediante somministrazione di questionario (da concordare con la Stazione appaltante);
- il corrispettivo per la realizzazione dei laboratori è quello che sarà proposto in sede di gara, nel rispetto del limite massimo rappresentato dall'importo a base d'asta, al quale si sommano le ulteriori entrate connesse all'attività, in particolare:
 - ◆ proventi derivanti dall'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande (punto ristoro durante i laboratori) che l'appaltatore intendesse presentare in sede di gara. La somministrazione, a valenza puramente accessoria rispetto all'attività principale, può interessare unicamente bevande analcoliche e deve raccordarsi nella sua caratterizzazione e nei prodotti proposti con la natura della manifestazione, nonché con gli spazi circostanti. È pertanto possibile la somministrazione e vendita di pop-corn, caramelle, gelati, zucchero filato, bevande analcoliche, piccoli snack e similari, restando invece escluse attività di somministrazione e vendita di pietanze più elaborate e/o

bevande alcoliche. L'effettiva possibilità di somministrare e vendere alimenti è in ogni caso subordinata alla presentazione ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla osta comunque denominati, che sono ad esclusivo carico dell'appaltatore che intendesse proporre tale attività ed al pagamento del canone di occupazione suolo limitatamente agli spazi interessati dall'attività commerciale accessoria.

L'appaltatore è tenuto inoltre ad assicurare i seguenti **requisiti minimi di servizio**:

- collocare un numero adeguato di **sedie o altre sedute equivalenti (es cuscini, coperte)** posizionate nel rispetto dei vigenti protocolli di sicurezza;
- utilizzo preferibilmente di giochi e attrezzature costituite da materiale naturale, riciclato o di recupero;
- predisporre materiale adeguato e a norma di legge per delimitare l'area, ove previsto;
- mettere a disposizione almeno 2 addetti (o diverso maggior numero previsto come necessario in sede di elaborazione del piano della sicurezza), dei quali 1 sarà anche referente per la sicurezza, formati in materia di emergenza/primo soccorso, antincendio presenti ad ogni laboratorio, che dovranno eseguire le attività date in appalto.

Art. 4 – Obblighi a carico della Stazione appaltante

La Stazione appaltante, per entrambi i lotti, a:

- fornire esenzione dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, fermo restando che la richiesta di occupazione suolo deve essere invece presentata dall'appaltatore;
- fornire permessi relativi al traffico, sosta e transito ZTL, ove necessario e ulteriori autorizzazioni che si renderanno necessarie, secondo i regolamenti comunali;
- fornire il DUVRI, in ragione dei rischi interferenziali connessi allo svolgimento del servizio e riferito ai luoghi di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto;
- qualora richiesto dall'appaltatore, posizionare in prossimità delle location ospitanti le performance di totem promozionali sui quali potranno, se previsto nell'offerta, essere installati i forex (dimensioni massime 60x200cm), contenenti le informazioni degli eventi ed una mappa riassuntiva delle location interessate, la cui stampa è a carico dell'organizzatore;
- qualora richiesto dall'appaltatore, mettere a disposizione, ove presenti, le torrette elettriche del Comune di Trento o, in alternativa, richiedere l'attivazione di utenze temporanee alla SET, assumendo a proprio carico la spesa per la fornitura dell'energia elettrica;
- assicurare la liquidazione del corrispettivo con le modalità indicate nel presente capitolato.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
 - b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

- c) la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni”;
 - d) il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
 - e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - f) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
 - g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
 - h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
 - i) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 - j) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
 - k) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, anche se non materialmente allegati allo stesso:

- a.1) il capitolato speciale d'appalto;
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva degli oneri aziendali)
 - a.4) il DUVRI;
 - a.5) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - a.6) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;
 - a.7) il decreto di nomina dell'appaltatore a responsabile dei dati personali;
2. Il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della l.p. n. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio e scadenza alle date indicate nel contratto. Il periodo di esecuzione del contratto stesso è commisurato al periodo di svolgimento della manifestazione estiva "Trento aperta", nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre relativamente all'annualità 2023, con opzione di rinnovo per l'annualità 2024, a giudizio insindacabile della Stazione appaltante ed alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'appaltatore.
2. Per l'edizione 2023 il servizio ha inizio e scadenza (salvo rinvii in caso di maltempo o altre cause attualmente non prevedibili) come di seguito specificato in base ai lotti oggetto di gara:
 - per la rassegna "Cinema in Cortile" dal 21 giugno al 6 settembre 2023
 - per la rassegna "Laboratori urbani" dal 23 giugno all'8 settembre 2023
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 19 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, la Stazione appaltante può richiedere all'appaltatore l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'appaltatore stesso tramite PEC.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto alle condizioni stabilite dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata. Pertanto, nessun compenso è dovuto per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato.
3. In caso di esecuzione parziale e/o difforme dalla programmazione presentata (progetto artistico-culturale), qualora si tratti di variazione non concordata, l'importo verrà proporzionalmente rideterminato in via unilaterale dalla Stazione appaltante.
4. Compete all'organizzatore, ove prevista, la gestione dell'attività di vendita dei biglietti e incasso dei relativi proventi per l'importo massimo di 2,00 euro unitario stabilito nel presente capitolato, fatte salve eventuali scontistiche o proposte di abbonamento, introitandone i relativi proventi, quale componente integrante del prezzo dell'appalto.
5. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, nel caso in cui i protocolli di sicurezza vigenti al momento dell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto impongano l'assunzione di ulteriori costi, attualmente non prevedibili.
6. In caso di esercizio dell'opzione di rinnovo per l'anno 2024, il corrispettivo dovuto all'appaltatore è sottoposto – previa necessaria istanza da presentarsi entro il mese di

maggio - al meccanismo della revisione del prezzo del servizio nella misura percentuale del 75% della variazione tendenziale dell'indice ISTAT – FOI aggiornata al mese di marzo. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT negativa. La revisione trova applicazione unicamente per le prestazioni che saranno eseguite nell'annualità 2024; nel caso in cui l'aggiornamento dovuto risulti inferiore, in valore assoluto, al 5% dell'importo del contratto, quale soglia di applicazione della revisione, non si procede con la suddetta revisione. In tal senso la predetta soglia costituisce margine di alea che rimane in capo alle Parti. La revisione viene comunicata mediante comunicazione PEC dalla Stazione appaltante all'appaltatore, che accetta i nuovi prezzi con formale comunicazione PEC, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi al contratto di appalto.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Entro **20 giorni** dall'aggiudicazione, fatto salvo diverso accordo tra le parti, l'appaltatore deve presentare il **programma definitivo**, redatto sulla base dell'offerta tecnica presentata, all'approvazione del direttore dell'esecuzione.
5. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore. Quando, nei casi previsti dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'appaltatore anche tramite PEC.
6. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, il medesimo è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.
7. Qualora l'emergenza Covid 19 o altra causa di forza maggiore non imputabile alla Stazione appaltante non permettesse l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, il confronto concorrenziale o il rapporto contrattuale potrà essere non aggiudicato, sospeso, interrotto o annullato o senza che i soggetti partecipanti alla procedura possano vantare alcuna pretesa.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

- 1 Il contratto di appalto può essere modificato, per ciascun lotto, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, nei seguenti casi:
 - 1.1 attivazione dell'opzione di rinnovo per l'annualità 2024;
 - 1.2 spostamento delle date, degli orari e/o delle location, disposto per esigenze tecniche, purché in coerenza con gli atti di gara;
 - 1.3 aumento o diminuzione del numero di eventi, purché in coerenza con gli atti di gara;
- 2 Per entrambi i lotti, eventuali variazioni in aumento e/o in riduzione potranno essere richieste nel limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La Stazione appaltante provvede, in relazione ad entrambi i lotti, al pagamento del corrispettivo spettante al termine della rassegna cinematografica (lotto 1) e dei laboratori urbani (lotto 2), su presentazione di fattura elettronica da trasmettere tramite il SdI (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento. La fattura elettronica deve contenere tassativamente, oltre al CIG, il numero e la data dell'ordine di acquisto e il codice univoco ufficio che verranno comunicati successivamente, a conclusione del procedimento di affidamento. Dovrà inoltre contenere ogni altra eventuale informazione richiesta dal Comune di Trento. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 17 del presente capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.
3. Il pagamento del corrispettivo è disposto previo accertamento della regolare esecuzione del servizio alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara, secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990.
4. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscalmente valida, fatto salvo quanto indicato nei punti precedenti.
6. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la Stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
9. Nel caso in cui non sia possibile proseguire il servizio per cause indipendenti dalle volontà delle parti, il servizio sarà pagato esclusivamente in proporzione al numero di serate effettuate, fatto salvo un 10% del totale quale rimborso costi fissi.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La Stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla Stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 23.
3. La Stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della

cessione. Resta salva la facoltà per la Stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto. Non si considerano subappalto i contratti stipulati con compagnie, attori, musicisti, esperti del settore, ecc., eventualmente coinvolti per lo svolgimento di prestazioni tecnico-artistiche.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, nonché della delibera dell'ANAC n. 464 di data 27 luglio 2022 di attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all'art. 81 co. 4 del D.lgs. 50/2016 ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al subappaltatore, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, applicabile a seguito di rinvio operato dall'art. 26 comma 5 dalla l.p. 2/2016, si specifica che "il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
 - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e

finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

- c) il subappaltatore trasmette alla Stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
 - d) la Stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la Stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., la Stazione appaltante sospende il pagamento del corrispettivo dovuto all'operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
 5. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla Stazione appaltante per i controlli di competenza.
 6. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La Stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
 7. L'appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
 8. L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi

previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti, nonché a dare compimento a quanto previsto dall'art. 3 del presente capitolato.

2. L'appaltatore è tenuto, inoltre, ad assolvere agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti di collaboratori ed artisti contrattualizzati e/o scritturati.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m..
3. E' obbligo dell'appaltatore mettere a disposizione di tutto il personale le attrezzature e quant'altro necessario all'esecuzione del contratto. Riguardo al personale, l'appaltatore si impegna ad avvalersi di personale adeguatamente formato rispetto al servizio da eseguire. E' obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull'appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza del servizio.
4. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
5. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
6. Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare, laddove vigenti, le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI allegato al contratto, e nell'eventuale ulteriore documentazione in materia di sicurezza fornita dalla Stazione appaltante.

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o, in alternativa, presso la sede legale dell'appaltatore, privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Art. 22 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della Stazione appaltante.
2. L'appaltatore è altresì responsabile in via esclusiva di qualsiasi eventuale danno subito da terzi, persone o cose, nel corso dell'esecuzione del contratto.
3. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto. Nelle polizze (RCT/RCO) deve essere esplicitamente indicato che la Stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a euro 1.500.000,00. La copertura assicurativa deve decorrere dal giorno di avvio dell'esecuzione del contratto fino alla sua conclusione.
5. Qualora l'appaltatore disponga già di una propria polizza assicurativa, la stessa dovrà essere ritenuta idonea alla copertura dei rischi sopra indicati connessi all'esecuzione del presente contratto, mediante eventuale appendice o dichiarazione dell'Assicuratore.
6. L'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale. In mancanza, il contratto non verrà stipulato e l'aggiudicazione revocata, con conseguente incameramento della eventuale cauzione prestata, e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
7. L'appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
8. La Stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Art. 23 – Penali

1. In caso di ritardo imputabile all'appaltatore nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato è applicata una penale pari **al 3 per mille** dell'importo contrattualmente dovuto per ogni ora di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale massima **del 5 per cento** del valore contrattuale per singola iniziativa non realizzata nei termini previsti.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
4. In ogni caso, l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere

l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la Stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 24, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 24 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) mancato rispetto di quanto offerto ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LP 2/2020;
 - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - f) non aver iniziato o concluso, senza giustificato motivo e salva deroga eventualmente concordata tra le parti, l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il calendario previsto contrattualmente o richiesto dalla Stazione appaltante;
 - g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 23, comma 6, del presente capitolato;
 - i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della Stazione appaltante;
 - k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy
 - m) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - n) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
 - o) qualora l'appaltatore violi anche uno solo degli obblighi previsti dal Codice di comportamento;
 - p) qualora siano promosse contro l'Amministrazione comunale da parte di terzi azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione

appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

4. In caso di risoluzione all'appaltatore saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà regolarmente notificato all'appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.
5. E' sempre facoltà della Stazione appaltante di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 25 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 26 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 27 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Trento, identificato con i CIG n. 97249789B7 (lotto 1) e n. 972503371B (lotto 2), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Trento”.
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non

in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.
7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
8. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla Stazione appaltante e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della lp 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto ed può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei servizi.

Art. 28 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”*.

Art. 29 – Spese contrattuali

1. Le spese occorrenti per la stipula del contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese le spese di pubblicazione degli atti di gara sono a carico dell'appaltatore.

Art. 30 – Codice comportamento e disposizioni anticorruzione

1. L'appaltatore e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024", adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 31.01.2022 n. 13, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Trento (www.comune.trento.it), per quanto applicabili.
2. Analogamente, ai sensi del "Codice di comportamento del personale del Comune di Trento", da ultimo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 380 del 27.12.2022, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Trento (www.comune.trento.it), l'appaltatore, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto applicabili.
3. Ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'appaltatore attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Trento, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

Art. 31 – Riservatezza, trattamento dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Stazione appaltante, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.
2. I dati e le notizie di cui l'appaltatore verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio sono segreti e riservati.
3. L'appaltatore è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del servizio.
4. L'appaltatore è tenuto a dare istruzioni al proprio personale affinché tutte e le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali vengano trattate.
5. La Stazione appaltante e l'appaltatore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679).
6. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'appaltatore è nominato responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal titolare del trattamento (Comune di Trento), allegato parte integrante del contratto da stipularsi tra la Stazione appaltante e l'appaltatore.
7. Lo schema dell'atto di nomina, allegato alla Rdo, verrà compilato dal soggetto vincitore dei singoli lotti.

Art. 32 – Norme di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.